

# STATUTO

## ART. I

L'Associazione "Michael" per la Pedagogia Terapeutica, con sede in Trento, non ha finalità di lucro. Il presente statuto recepisce le norme di cui all'art. 10 del D. L. 4 dicembre 1997, n. 460, contenente "Disposizioni riguardanti le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale". Conseguentemente è previsto l'uso, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione ' , organizzazione non lucrativa di utilità sociale " o dell'acronimo "Onlus". L'Associazione si rivolge al neonato, al bambino, al giovane in difficoltà di sviluppo, di apprendimento o portatore di handicap ed alla sua famiglia, senza distinzione di razza, religione, ideologie politiche e condizioni economiche.

L'Associazione intende operare secondo i principi pedagogici terapeutici antroposofici promossi e tutelati dalla Società Antroposofica con sede a Dornach (Svizzera).

## ART. 2

### SCOPI

L'Associazione, in ogni sua attività, promuove e realizza la Pedagogia Terapeutica Antroposofica, nel settore dell'attività sociale e socio-sanitaria. Persegue, in tale ambito, esclusivamente finalità di solidarietà sociale. E' escluso lo svolgimento di attività diverse da quelle sociali e socio-sanitarie, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

In particolare intende:

- promuovere ogni attività utile al fine di stimolare lo sviluppo globale del bambino e dell'adolescente in tutte le sue potenzialità, nel pieno rispetto della sua individualità e dignità;
- adoperarsi affinché nell'ambito familiare, scolastico e sociale si creino le condizioni ottimali per favorire l'integrazione dell'individuo che versa in difficoltà di qualsiasi genere ed entità, fisica, mentale e comportamentale;

- valorizzare la famiglia privilegiando la collaborazione dei genitori, visti nella loro primaria funzione di educatori e creatori dell'ambiente affettivo e sociale in cui si sviluppa il bambino e nel loro ruolo essenziale nel sistema socio-assistenziale.

A tali fini l'Associazione offre interventi:

- preventivi per l'individuazione precoce del disagio di ogni natura;
- di sostegno individuale;
- di sostegno scolastico, attraverso consulenze per insegnanti e di supporto ai genitori nel rapporto famiglia – scuola
- di sostegno alla famiglia
- avviamento al lavoro dell'adolescente.

- agire per la creazione di una diversa immagine sociale della persona in difficoltà, sensibilizzando l'ambiente sociale a riconoscerne e rispettarne le reali esigenze e necessità, valorizzando la pienezza della sua individualità e dignità;

- promuovere i contatti tra le persone in difficoltà, i loro familiari e quanti si interessano al problema.

- adoperarsi perché le qualificazioni professionali riconosciute dall'Associazione come necessarie per attuare i suoi scopi vengano ufficialmente riconosciute e tutelate.

- curare il collegamento e collaborare con le Associazioni nazionali ed internazionali che perseguono le stesse finalità.

- curare i contatti con la pubblica amministrazione e tutti gli enti ed istituzioni pubbliche e private il contatto con i quali sia funzionale alla realizzazione delle finalità dell'Associazione;

- organizzare convegni, conferenze e dibattiti sui temi di interesse.

A tal fine intende avvalersi in modo rilevante dell'apporto dei volontari.

## **ART. 3**

### **PATRIMONIO**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) contributi degli aderenti;
- b) contributi di privati;
- c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti da attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali;
- h) ogni altra entrata destinata ad incrementarlo.

L'Associazione intende rivolgere la propria attività anche alle famiglie che non sono in grado di contribuire al sostegno economico dell'Associazione.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione e la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento, facciano parte dell'Associazione " Michael ".

Gli utili o avanzi di gestione sono vincolati alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

## **ART. 4**

### **SOCI**

I soci dell'Associazione si distinguono in soci attivi e soci ordinari.

I **soci attivi** sono coloro che hanno posto le basi per la nascita dell'Associazione, sottoscrivono l'atto costitutivo e continuano ad adoperarsi attivamente per la realizzazione degli scopi statutari e coloro che, unendosi a tale impegno e responsabilità e presentando istanza scritta, sono ammessi alla qualifica dal Consiglio direttivo.

I **soci ordinari** sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, partecipano alle attività della stessa, la sostengono e versano il contributo associativo annuale. Presentano domanda di ammissione, indirizzata al Consiglio direttivo, la quale si intende accettata, salvo diversa

comunicazione da parte del Consiglio medesimo, trascorsi sessanta giorni dalla data della domanda stessa.

L'ammontare della quota associativa annuale viene stabilita dal Consiglio direttivo.

L'essere socio comporta l'accettazione integrale del presente statuto e degli eventuali regolamenti interni, nonché di tutte le decisioni legittimamente assunte dall'Assemblea e dal Consiglio direttivo.

La partecipazione alla vita associativa non può avere carattere temporaneo.

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità o indegnità dichiarate dal Consiglio direttivo.

La decadenza per morosità si verifica allo scadere del 60° giorno dall'inizio del nuovo anno sociale.

## **ART. 5**

### **ORGANI**

Gli organi dall'Associazione sono:

**L'Assemblea dei soci**, costituita dai soci attivi e dai soci ordinari. Essa si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del consuntivo.

La convocazione può avvenire ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un quinto degli associati.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio direttivo a mezzo avviso scritto indirizzato ai soci almeno quindici giorni prima della data stabilita dal Consiglio stesso. L'avviso deve indicare la data, l'ora e il luogo della riunione e l'ordine del giorno da trattare, sia per la prima che per la seconda convocazione.

L'Assemblea in prima convocazione si riunisce validamente con la presenza di almeno la metà degli associati e delibera a maggioranza dei voti dei presenti. In seconda convocazione l'Assemblea si costituisce validamente qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.

Hanno diritto di voto soltanto gli associati in regola con il versamento della quota associativa.

L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio direttivo o, in mancanza, dal vicepresidente; in mancanza di entrambi il presidente è nominato dall'Assemblea. Quest'ultimo nomina un segretario verbalizzante e, a sua discrezione, due scrutatori. Delle riunioni si redige verbale, firmato dal presidente e dal segretario.

Le votazioni avvengono per alzata di mano. Ogni associato ha diritto ad un voto. Non è ammesso il voto per delega.

L'Assemblea dei soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.

**Il Consiglio direttivo**, costituito da un minimo di tre fino a un massimo di cinque membri eletti

dall'Assemblea dei soci. Uno su tre o due su cinque componenti debbono essere eletti tra i soci attivi. All'interno del Consiglio così eletto si provvede alla nomina del Presidente, del Vicepresidente e del Tesoriere.

Il Consiglio direttivo rimane in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. In caso di dimissioni o di decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla nomina del sostituto in attesa della ratifica nella prima assemblea.

Il Consiglio si riunisce periodicamente su convocazione del Presidente. Il Consiglio è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per compiere tutti gli atti finalizzati al conseguimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli riservati dal presente statuto all'Assemblea dei soci e al Collegio dei terapeuti.

Le delibere sono assunte a maggioranza con voto palese dei presenti. Il Consiglio può deliberare in presenza della maggioranza dei componenti.

Il **Collegio dei terapeuti**, costituito dai soci che, possedendo i requisiti professionali, condividono appieno gli scopi dell'Associazione e ne perseguono coerentemente gli obiettivi. Esso determina, in piena autonomia e responsabilità, la natura, la qualità e le modalità di svolgimento delle attività pedagogico - terapeutiche offerte dall'Associazione.

Tutte le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito. E' ammesso il solo rimborso delle spese vive e documentate sostenute per conto dell'Associazione.

## **ART. 6**

### **ANNO SOCIALE**

L'anno sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. A conclusione di ogni esercizio il Consiglio direttivo predispone il bilancio preventivo dell'anno successivo e il conto consuntivo dell'anno scaduto.

## **ART. 7**

### **RAPPRESENTANZA**

Il Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, il Vicepresidente rappresenta l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Il Presidente può delegare la firma degli atti ad altro componente del Consiglio direttivo.

## **ART. 8**

### **SCIOGLIMENTO E MODIFICHE STATUTARIE**

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio a favore di altre Organizzazioni di volontariato con la qualifica di "Onlus " operanti in settore analogo o comunque con finalità di pubblica utilità, vengono decisi, per qualunque causa, dall'Assemblea dei soci, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salva diversa destinazione imposta per legge. Qualora, in sede di convocazione dell'Assemblea, non si determinassero le condizioni ivi previste, lo scioglimento può essere deciso dal Consiglio direttivo con voto favorevole della maggioranza dei suoi membri se l'attività dell'Associazione è stata interrotta per un periodo di almeno due anni.

La modifica dello statuto è deliberata dall'Assemblea dei soci solo su proposta del Consiglio direttivo. In tal caso è sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

## **ART. 9**

### **CONTROVERSIE**

I soci sono tenuti a rimettere ogni decisione sulle controversie nate dall'interpretazione del presente statuto e/o da rapporti con altri soci in relazione alle attività sociali ad un arbitro amichevole compositore nominato in accordo tra le parti interessate alla controversia e, in caso di disaccordo, dal Pretore di Trento su ricorso della parte più diligente. L'arbitro è a tutti gli effetti mandatario delle parti, svolge il proprio compito senza formalità di procedura, con l'obbligo di assicurare il contraddittorio.